

CIRCOLARE N. 7
6 FEBBRAIO 2006

Enasarco: nuove aliquote di contribuzione per il 2006

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore già dal primo gennaio 2004, prevede per l'anno 2006, l'aumento di mezzo punto percentuale dell'aliquota previdenziale da applicare sulle provvigioni **maturate**, in relazione al contratto di agenzia, dagli agenti **ditte individuali e società di persone**.

Riguardo al requisito della "maturazione" delle provvigioni si rimanda in via generale a quanto commentato nella circolare di Studio n. 27/2003 in www.fiscoeimpresa.com).

Sul punto giova, tuttavia, evidenziare che L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 8 agosto 2005, n. 115/E, in risposta a specifico interpello ha così concluso in merito alla competenza da un punto di vista fiscale delle provvigioni, con interessanti spunti di riflessione anche da un punto di vista civilistico:

- a) Imponibilità per l'agente -- le provvigioni concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'agente nel periodo d'imposta in cui l'impresa preponente e il cliente stipulano il contratto di vendita promosso dall'agente, in quanto l'eventuale differimento della spettanza della provvigione al momento dell'avvenuta controprestazione del cliente – in genere il pagamento del prezzo – riguarda esclusivamente l'esigibilità della provvigione, cioè il termine del pagamento della provvigione;
- b) Deducibilità per la preponente – parimenti, secondo l'agenzia, le provvigioni sono deducibili nella determinazione del reddito dell'impresa preponente nel periodo d'imposta in cui viene stipulato il contratto promosso dall'agente.

Con riferimento al punto sub a), la risoluzione attinge dall'insegnamento delle Corti di Cassazione che con la sentenza 2 maggio 2000, sez. Lavoro, n. 5467, così ha interpretato l'art. 1748 comma 4 del codice civile: il momento di acquisizione del diritto alla provvigione è quello in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti, mentre l'esigibilità della stessa è legata al momento in cui la preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la propria prestazione, ovvero, al più tardi, al momento in cui il terzo ha eseguito la propria prestazione o avrebbe dovuto eseguirla qualora la preponente avesse eseguito la propria.

Pertanto, a nulla rilevano le diverse clausole contrattuali, riguardando le stesse esclusivamente il momento in cui sorge il diritto al pagamento della provvigione, non il diritto al suo percepimento, che è sempre e solo legato all'avvenuta conclusione del contratto promosso dall'agente.

Riguardo al punto sub b), invece, le conclusioni dell'Agenzia non appaiono pienamente condivisibili. Come indicato nella citata nostra circolare 27/2003, la deducibilità delle provvigioni per l'impresa preponente è correlata all'imponibilità dei ricavi delle vendite a cui le provvigioni si riferiscono, indipendentemente dal fatto che dette provvigioni siano o meno imponibili per l'agente in quel periodo d'imposta. Esemplificando, quindi, nel caso i contratti promossi dall'agente siano di compravendita, le provvigioni saranno deducibili nel medesimo periodo d'imposta in cui saranno imponibili i ricavi delle vendite promosse dall'agente ergo, normalmente, nel periodo d'imposta di consegna dei beni venduti. Potrebbe ben essere, infatti, che il contratto di compravendita nasca in un periodo d'imposta e la vendita dei relativi beni nel successivo, con la conseguenza che per l'agente la provvigione sarà imponibile nel primo periodo mentre per l'impresa preponente la medesima sarà deducibile nel periodo successivo.

1. Aliquota

L'**aliquota** passa così dal 13,00% in uso nel 2005, al **13,50% per l'anno 2006**.

La nuova aliquota si applica solo per le provvigioni maturate nell'anno 2006, mentre per le provvigioni maturate nel 2005 ma non ancora liquidate dalla casa mandante si continua ad applicare l'aliquota del 13,00%.

I contributi Enasarco così determinati sono a carico dell'agente e del preponente nella misura del 50% ciascuno, nel limite inderogabile dei massimali previsti (vedi oltre)

anno	aliquota contributiva
2004	12,50%
2005	13,00%
2006	13,50%

2. Massimali contributivi

I **massimali contributivi** inderogabili che rimangono invariati – come riepilogati di seguito – sono quelli stabiliti dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento Enasarco.

Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

agenti mono/plurimandatari	massimali contributivi
Monomandatari	24.548,00
Plurimandatari	14.027,00

2. Minimali contributivi

I **minimali contributivi** ammontano ad € 700,00 per gli agenti monomandatari e ad € 350,00 per i plurimandatari.

E' prevista la possibilità di dividere i contributi minimi per trimestri secondo i seguenti criteri:

- produttività:** il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima.
In questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.
- frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali di € 175,00 per gli agenti monomandatari e di € 87,50 per gli agenti plurimandatari ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente.

agenti mono/plurimandatari	minimali contributivi
Monomandatari	700,00
Plurimandatari	350,00

3. Contributo al Fondo Assistenza

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di **società per azioni o a responsabilità limitata**, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia senza limite di minimale o massimale.

Importi provvigionali annui	Aliquota
-----------------------------	----------

	contributiva
Fino a € 13.000.000,00	2%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%
Da € 26.000.000,01 in poi	0,1%

4. Modalità di pagamento

I contributi devono essere versati alla Fondazione Enasarco dal preponente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Il versamento dei contributi deve essere preceduto obbligatoriamente da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione Enasarco per via telematica (si veda in www.enasarco.it)

periodo	scadenza versamento
1° trimestre	20 maggio
2° trimestre	20 agosto
3° trimestre	20 novembre
4° trimestre	20 febbraio anno successivo